



Associazione Italiana di  
Chimica Tessile e Coloristica

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Pubblicazione realizzata da  **ACADEMY**  
TEXTILE KNOWLEDGE

La presente pubblicazione viene distribuita gratuitamente;  
ne viene espressamente vietata la vendita.

Nell'ambito dell'Unione Europea tutti i prodotti tessili così come i prodotti ad essi assimilati, offerti in vendita al consumatore finale, devono essere accompagnati da un'etichetta o un contrassegno che deve riportare la composizione fibrosa e l'eventuale presenza di parti di origine animale, secondo quanto riportato di seguito.

Per prodotto tessile intendiamo un prodotto che, allo stato grezzo, di semilavorato, di lavorato, di semi manufatto, di manufatto, semi confezionato o confezionato è composto esclusivamente di fibre tessili siano esse naturali, artificiali, sintetiche qualunque sia il procedimento di mischia o unione utilizzato.

#### Vengono assimilati ai prodotti tessili:

- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso);
- le parti tessili:
  - dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
  - dei rivestimenti di materassi;
  - dei rivestimenti degli articoli da campeggio; purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

## Le definizioni del tessile

*Definizioni all'art. 3 Regolamento UE 1007/2011 e art. 2 Reg. (CE) n. 765/2008.*

Prodotto tessile: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semi manufatto, manufatto, semi confezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Costituiscono prodotti tessili i capi di abbigliamento, le sciarpe, le calze, le tovaglie, le coperte, i tappeti, le tende, i tessuti in rotoli o pezzi, i filati greggi e tinti, il tessuto greggio, il tessuto pronto, ecc.;

### Fibra tessile

- un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
- una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011 e atti ad applicazioni tessili.

Attualmente sono riconosciute 49 fibre.

### Componente tessile

- una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile;

### Fibre estranee

- le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno;

### Fodera

- un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli;

### Etichettatura

- esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite apposizione di un'etichetta;

### Contrassegno

- indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;

### Etichettatura globale

- uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili;

### Fabbricante

- persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

## Importatore

- persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;

## Distributore

- persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.

## Prodotti senza obbligo di etichetta o contrassegno

*come da allegato V – Regolamento UE 1007/2011 del 27/09/2011.*

- Ferma maniche di camicie,
- cinturini per orologio di materiale tessile,
- etichette e contrassegni,
- manopole di materia tessile imbottite,
- copricaffettiere,
- copriteiere,
- maniche di protezione,
- manicotti non di felpa,
- fiori artificiali,
- puntaspilli,
- tele dipinte,
- prodotti tessili per rinforzi e supporti,
- prodotti tessili confezionati usati dichiarati tali,
- ghette,
- imballaggi esclusi quelli nuovi e venduti come tali,
- articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria,
- articoli da viaggio di materia tessile,
- arazzi ricamati a mano, finito o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi, chiusure lampo,
- bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile,
- copertine di materia tessile per libri,
- giocattoli,

- parti tessili delle calzature,
- centrini composti di vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm<sup>2</sup>,
- tessuti e guanti da forno,
- copriuova,
- astucci per trucco,
- borse in tessuto per tabacco,
- custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini,
- custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm<sup>2</sup>,
- articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti, necessaires da toeletta e per calzature, articoli funerari, articoli monouso ad esclusione delle ovatte,
- articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale,
- articoli tessili compresi funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
  - a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
  - b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione ecc.) apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli;

- articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi),
- strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche,
- velatura,
- articoli tessili per animali,
- bandiere,
- stendardi e gagliardetti.

## Prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile

Due o più prodotti tessili, che costituiscono un insieme inseparabile, in quanto venduti necessariamente assieme, e che hanno la stessa composizione, possono recare una sola etichetta o contrassegno (es pigiama, tute).

## Prodotti tessili per i quali è sufficiente un'etichettatura globale

Per alcuni prodotti il Regolamento prevede che possano essere presentati alla vendita accompagnati da un'etichetta globale, che contenga le indicazioni di composizione. Ogni acquirente della catena di fornitura (consumatore compreso) deve comunque poter essere informato della loro composizione fibrosa.

Si trattadi:

1. canovacci;
2. strofinacci per pulizia;
3. bordure e guarnizioni;
4. passamaneria;
5. cinture;
6. bretelle;
7. reggicalze e giarrettiere;
8. stringhe;
9. nastri ed elastici;
10. imballaggi nuovi e venduti come tali;
11. spaghi per imballaggi e usi agricoli; spaghi corde e funi diversi da quelli di cui al n. 37 dell'all. V;

12. centrini;
13. fazzoletti per naso e da taschino;
14. retine per capelli;
15. cravatte e nodi a farfalla per bambini;
16. bavaglini, guanti e pannolini da bagno;
17. fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo;
18. cinghie per tendaggi e veneziane.

### Prodotti tessili venduti a metraggio

Per tali prodotti l'etichettatura può figurare solo sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.

Ogni acquirente della catena di fornitura (consumatore compreso) deve poter prendere conoscenza delle indicazioni riportate sulla pezza o sul rotolo.

### Prodotti tessili dati in lavorazione e prodotti tessili confezionati su misura da sarti

Per i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, e per i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi, non è previsto l'obbligo dell'etichettatura di composizione.

## Denominazioni delle fibre tessili

Nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili, per descrivere la composizione fibrosa, devono essere utilizzate solo le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011, riportate di seguito.

È vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011 per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

## Elenco delle denominazioni delle fibre tessili

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	lana	fibra tratta dal vello della pecora ( <i>Ovis aries</i> ) o una miscchia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2
2	alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola «lana» o «pelo»	peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
3	pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)	peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2
4	seta	fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	cotone	fibra proveniente dal seme del cotone ( <i>Gossypium</i> )
6	kapok	fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> )
7	lino	fibra proveniente dal libro del lino ( <i>Linum usitatissimum</i> )
8	canapa	fibra proveniente dal libro della canapa ( <i>Cannabis sativa</i> )
9	iuta	fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai fini del presente regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	abaca	fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	alfa	fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	cocco	fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	ginestra	fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	ramiè	fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	sisal	fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16	sunni	fibra proveniente dal libro della <i>Crotalaria juncea</i>
17	henequen	fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave fourcroydes</i>
18	maguèy	fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave cantala</i>

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
19	acetato	fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	alginica	fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico
21	cupro	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	modal	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $BC (cN) \approx 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $BM (cN) \approx 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex
23	proteica	fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	triacetato	fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	viscosa	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscoso per il filamento e per la fibra non continua
26	acrilica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	clorofibra	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilideno clorurato
28	fluorofibra	fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	modacrilica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
30	poliammide o nylon	fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo- alifatici
31	aramide	fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	poli-immide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	lyocell	fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza formazione di derivati
34	polilattide	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C
35	poliestere	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere al diolo e acido tereftalico
36	polietilenica	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
37	polipropilenica	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	poliureica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH-CO-NH)
39	poliuretanic	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	vinilal	fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	trivinilica	fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
42	gomma	fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	elastan	fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato che, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
44	vetro tessile	fibra costituita da vetro
45	elastomultiestere	fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
46	elastolefina	fibra composta da almeno il 95% in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione
47	melamina	fibra composta da almeno l'85% in massa di macromolecole reticolate di derivati della melamina
48	denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»	fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
49	polipropilene/ poliammide a due componenti	fibra a due componenti composta per il 10-25% da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene

## Obblighi informativi

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al Regolamento UE 1007/2011.

In dettaglio:

- Il fabbricante, quando immette un prodotto tessile sul mercato, garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni rese;
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni rese;
- All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge. Un distributore è considerato fabbricante ai fini del Regolamento UE 1007/2011 qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

Qualunque informazione resa all'atto della messa a disposizione sul mercato non deve creare confusione con le denominazioni e le descrizioni delle composizioni fibrose previste dal Regolamento UE.

Nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le informazioni relative alla composizione fibrosa devono essere indicate in modo da risultare facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con caratteri uniformi.

Tali informazioni devono essere chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.

I marchi di fabbrica o ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa. Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa.

## Etichettatura e contrassegno

L'etichettatura ed il contrassegno dei prodotti tessili devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili.

L'etichetta deve essere saldamente fissata.

Il contrassegno può essere applicato mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione.

L'etichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti.

In Italia l'etichetta o il contrassegno devono essere redatti almeno in lingua italiana.

## Indicazioni da riportare sui documenti commerciali

L'etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati dai documenti commerciali di accompagnamento quando i prodotti tessili sono forniti agli altri operatori economici nella catena di fornitura, o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Sui documenti commerciali vanno riportati chiaramente i dati relativi alla composizione fibrosa. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.

## Indicazioni obbligatorie sulla composizione fibrosa

Nell'etichetta o nel contrassegno dei prodotti tessili va riportata:

- la composizione fibrosa del prodotto, utilizzando solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011, senza usare abbreviazioni. L'indicazione delle fibre di cui è composto il prodotto deve essere riportata in ordine decrescente di peso. Le fibre devono essere indicate in lingua italiana;
- la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» per indicare la presenza di parti non tessili di origine animale (es. pelliccia, pelle, avorio, ecc.), senza obbligo di specificare la parte di origine animale. È obbligatorio riportare la frase con riferimento a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, inserti, imbottiture in piuma). L'etichettatura o il contrassegno non devono essere fuorvianti e devono essere presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.

## Indicazioni facoltative

Il produttore può integrare l'etichetta di composizione con indicazioni utili ad orientare il consumatore.

Le indicazioni facoltative più diffuse sono quelle relative alla manutenzione del prodotto generalmente indicata mediante simboli e, meno frequentemente, con frasi come, ad esempio *Lavare separatamente*, *Lavare con colori simili*, alle caratteristiche della materia prima e/o del processo produttivo e ai marchi o alle denominazioni commerciali come nel caso, a titolo di esempio *Pura lana vergine*, *Lycra®*, ecc.

I qualificativi possono essere relativi al metodo di produzione della fibra tessile (ad es. “lavato”, “pettinato”) e alla qualità della fibra tessile impiegata (es. “filo di scozia”, “superfino”).

Tutte le informazioni facoltative che vengono riportate sulle etichette dei prodotti tessili devono essere nettamente separate dalle indicazioni relative alla composizione e devono essere veritiere.

## Percentuali fibrose

### Prodotti puri

Un prodotto tessile può essere definito con il termine “100%”, “puro” o “tutto” se composto interamente da una stessa fibra tessile.

Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di “fibre estranee” pari al:

- 2% in peso, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un’aggiunta sistematica;
- 5% in peso, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da aggiunta sistematica.

### Prodotti di lana vergine o lana di tosa

Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato *Lana vergine* o *Lana di tosa* purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l’abbiano danneggiata.

Sui prodotti in dichiarati *Lana vergine* o *Lana di tosa* è ammessa la presenza di fibre estranee pari allo 0,3% in peso, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un’aggiunta sistematica.

## Lana vergine in mischia

La denominazione Lana vergine o Lana di tosa si può usare anche per mischie di fibre tessili se:

- la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche sopra indicate (cioè non è mai stata precedentemente incorporata in un prodotto finito e non ha subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l'abbiano danneggiata);
- la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%;
- in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

In questi casi è obbligatoria l'indicazione della composizione percentuale completa di tutte le fibre della mischia.

## Prodotti tessili composti da più fibre

Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.

## Denominazione misto lino

I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale in lino è pari almeno al 40% del peso totale del tessuto sbazzimato, possono essere designati con la denominazione *misto lino* completata obbligatoriamente dalla composizione *Ordito puro cotone – trama puro lino*.

### Indicazione altre fibre

Una fibra che rappresenta fino al 5% del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso.

Le fibre non ancora elencate nell'allegato I del Regolamento UE 1007/2011 possono essere designate con i termini "altre fibre" immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.

### Indicazione fibre varie

Per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione possono essere utilizzati i termini *fibre varie* o *composizione tessile non determinata* sull'etichetta o sul contrassegno.

### Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

Sia per prodotti puri che per quelli composti da più fibre, possono non essere indicate in etichetta:

- Le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7% del peso del prodotto finito (ad es. frange e pizzi);
- Le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico che non superano il 2% del peso del prodotto finito.

## Prodotti tessili a più componenti

Il prodotto tessile composto da più parti di differente composizione fibrosa deve riportare un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente.

Non è obbligatorio specificare la composizione delle parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto e che non costituiscono le fodere principali. Per le fodere principali è dunque sempre necessario dichiarare la composizione.

## Tolleranze

Sui prodotti dichiarati puri è ammessa una tolleranza del 2% di *fibres tranees* sul peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.

Nel caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato tale tolleranza è fissata al 5% in peso.

Nei prodotti dichiarati *Lana vergine* o *Lana di tosa* le fibres estranee non devono superare complessivamente lo 0,3% in peso.

Nel caso di prodotti tessili composti da più fibres è ammessa una *tolleranza di fabbricazione* del 3%, riferita al peso totale delle fibres indicate nell'etichetta o nel contrassegno, tra le percentuali in fibres indicate e quelle risultanti dall'analisi.

Ai fini delle analisi le tolleranze sono calcolate separatamente. Il cumulo delle tolleranze è ammesso solo qualora le fibre estranee eventualmente riscontrate in sede di analisi, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta o nel contrassegno.

Per prodotti tessili particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle sopra indicate, la Commissione può ammettere tolleranze superiori. Prima dell'immissione del prodotto tessile sul mercato il fabbricante presenta una domanda di autorizzazione della Commissione indicante sufficienti ragioni e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione.

L'autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.

## Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili

La composizione fibrosa dei prodotti tessili elencati nell'allegato IV del Regolamento UE 1007/2011 è indicata secondo le seguenti regole:

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
1. I seguenti articoli di corsetteria:	La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sottoelencate:
a) reggiseni	tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore
b) corsetti e guaine	parti anteriori, posteriori e laterali
c) busti interi	tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali
2. altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente	La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto
3. tutti i prodotti di corsetteria	L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno
4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente
5. Prodotti tessili ricamati	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto
6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente
7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente
8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse	La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che dev'essere designato singolarmente

## Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa

Nel determinare la composizione fibrosa da riportare nell'etichetta o nel contrassegno, non sono presi in considerazione gli elementi elencati nell'allegato VII del Regolamento UE 1007/2011.

Prodotti	Elementi esclusi
a) Tutti i prodotti tessili	<p>i) parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto e alle condizioni previste all'articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico</p> <p>ii) Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili</p>
b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti	Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura
c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura
d) Tendaggi	Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa
e) Calzini	Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone
f) Collant	Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone
g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f)	<p>Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, fodere</p> <p>Ai fini della presente disposizione:</p> <p>i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini</p> <p>ii) s'intendono per «ispessimenti e rinforzi» i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore</p>

## I controlli sull'etichettatura di composizione dei prodotti tessili

I controlli vengono svolti dalle Camere di Commercio, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altri organi di vigilanza quali la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale. I controlli attuati dalle Camere di Commercio prevedono lo svolgimento di attività ispettive nei luoghi di produzione e commercializzazione dei prodotti.

Il controllo può essere:

- visivo: per verificare, sugli articoli sottoposti ad esame presso le imprese, la presenza dell'etichetta (o del contrassegno) e la sua corretta compilazione;
- documentale: al fine di ricostruire la filiera di distribuzione, di verificare il rispetto degli obblighi di legge in materia di etichettatura e di individuare correttamente i soggetti responsabili delle violazioni accertate;
- di laboratorio: allo scopo di definire la reale composizione del prodotto e la corrispondenza con quanto riportato nell'etichetta o nel contrassegno, attraverso l'esecuzione di analisi di laboratorio a cura di un laboratorio a tale scopo incaricato.

## Le sanzioni

La violazione degli obblighi di etichettatura comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 194 e Legge 26 novembre 1973 n. 883).

In particolare, sono previste sanzioni per la vendita di prodotti tessili etichettati con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto, per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o contrassegno, ovvero accompagnati da etichetta o contrassegno recanti indicazioni in lingua straniera o errate, per l'omissione dei documenti commerciali di accompagnamento, ecc.

Qualora nel corso dei controlli venga accertata anche l'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza dei prodotti, si procederà ad applicare le relative sanzioni.



Associazione Italiana di Chimica  
Tessile e Coloristica

AICTC - Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica  
Sede centrale presso SMI - Sistema Moda Italia  
Via Alberto Riva Villasanta, 3 20145 Milano  
C.f. 97370650158 - P. Iva 09357520965  
Tel. +39 0434640877  
segreteria@aictc.org [www.aictc.org](http://www.aictc.org)